

Deliberazione del Comitato di gestione n. 10 di data 30 maggio 2014

Oggetto: Adozione della proposta di "Piano di gestione del patrimonio edilizio", variante 2014 al Piano del Parco in adeguamento all'art. 61 della L.P. 1/2008, ai sensi dell'art. 5.3.2.9 delle N.d.A. del Piano del Parco (prima adozione).

Il Parco Naturale Adamello Brenta nel corso del 2009 ha avviato l'iter di revisione decennale dello strumento programmatico dell'area protetta: il Piano del Parco.

A seguito della fase di concertazione e condivisione delle strategie con i portatori d'interesse del territorio, culminata con le giornate "Parco Aperto" rivolte alla popolazione, il Comitato di Gestione del Parco con deliberazione n. 13 del 17 dicembre 2009, ha adottato all'unanimità il Piano Strategico, documento preliminare del Piano del Parco che definisce gli obiettivi di tutela e di sviluppo del Parco nei prossimi dieci anni.

Il Piano strategico, ai sensi dell'art. 27 del regolamento di attuazione della legge provinciale 11/2007 - Decreto del Presidente della Provincia 21 gennaio 2010, n. 3-35/Leg - rappresenta il documento preliminare, valido come primo stralcio del nuovo Piano del Parco.

Secondo tassello è costituito dal Piano Territoriale, il documento attraverso cui si individuano i luoghi dove il Parco è tenuto a sviluppare azioni e interventi di tutela e di valorizzazione naturalistico/ambientale del territorio che gli è stato affidato in gestione.

Il mandato del Parco è stabilito dalla legge provinciale 11/2007, che non muta sostanzialmente le funzioni che la precedente legge provinciale sui parchi attribuiva al piano, tra cui:

- la perimetrazione (zonizzazione del territorio) delle riserve integrali, guidate e controllate; alle riserve speciali è affidata la tutela di specifiche emergenze naturalistiche e storico-antropologiche;
- le destinazioni d'uso del suolo, tra cui l'accessibilità veicolare e pedonale, i sistemi di attrezzature e servizi per la funzione sociale e turistica, gli indirizzi per la conservazione della flora, della fauna e del paesaggio, anche attraverso l'imposizione di vincoli o la corresponsione d'indennizzi.

Nell'anno 2013 con deliberazione del Comitato di Gestione n. 6 di data 17 maggio 2013 il Parco Naturale Adamello Brenta adottava la variante 2013 - Piano Territoriale - consistente nel primo stralcio operativo del nuovo Piano del Parco così come delineato nei suoi elementi dal Documento preliminare - Piano strategico del 2009.

Il Piano Territoriale è corredato del documento di valutazione ambientale strategica ai sensi del D.P.P. 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg..

Sempre nell'anno 2013 con deliberazione del Comitato di gestione n. 12 di data 9 dicembre 2013 il Parco adottava in seconda adozione il

“Piano Territoriale” costituente stralcio della revisione del Piano del Parco, ai sensi dell’art. 29, comma 6 del D.P.P. 21 gennaio 2010, n. 3-35/Leg. (Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dei Parchi).

Il Comitato di gestione adotterà nella prossima riunione la proposta di Piano Territoriale costituente stralcio della revisione del Piano del Parco, ai sensi dell’art. 29, comma 6 del D.P.P. 21 gennaio 2010, n. 3-35/Leg. (Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dei Parchi), che dovrà successivamente essere approvata dalla Giunta provinciale.

Gli art. 3.1.1 e 5.3.2.9 delle N.d.A. del Nuovo Piano del Parco (Piano Territoriale) adottato dalla Giunta esecutiva, individua con assoluta priorità il Piano d’azione denominato “Piano di gestione del patrimonio edilizio” (in adeguamento all’art. 61 della L.P. 1/08). La variante di cui si tratta costituisce quindi il primo stralcio allo strumento attuativo testé indicato.

L’impostazione di tutta la disciplina riguardante i manufatti incongrui risale ancora al primo Piano del Parco datato 1999 che individuava 197 edifici/manufatti che, a causa delle loro pessime caratteristiche architettoniche e/o evidente distonia/contrasto di destinazione, non potevano essere conciliati con la destinazione ad area protetta del territorio. Come recita il comma 34.10.11 delle Norme di Attuazione rientrano in questa categoria una ampia gamma di fabbricati ed edifici stratificatisi nel corso degli anni sul territorio accumulati tutti dall’essere fortemente lesivi del paesaggio.

In concomitanza con l’adozione della variante 2009 di primo adeguamento al PUP, il Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio della Provincia autonoma di Trento con nota 3552/09, a seguito di parere richiesto dal Parco, suggeriva al Parco l’inserimento del novellato comma 34.10.4.2, attualmente vigente che così recita nel Piano vigente e nel Piano territoriale che verrà adottato in via definitiva: “per tutti gli altri manufatti questi potranno essere acquistati in proprietà da parte del Parco, anche tramite procedura espropriativa attivata di volta in volta su decisione della Giunta Esecutiva, e demoliti; per la durata e gli effetti del vincolo nonché per la sua reiterazione, in considerazione della necessità di tutelare le rilevanti risorse ambientali e territoriali proprie del Parco, si applicano le disposizioni provinciali in materia di urbanistica”.

La reiterazione del vincolo per i successivi 5 anni, intercorrenti tra il 2009 ed il 2014, ha dunque esplicitato tutti i suoi effetti temporali coerentemente con le previsioni dell’art. 52, comma 6 della legge 1/2008 (legge urbanistica). In conclusione il vincolo espropriativo sostanzialmente previsto dalla normativa del Parco in materia di edifici incongrui, non può essere ulteriormente reiterato.

Si rende pertanto necessario affrontare specificatamente ed esclusivamente la tematica riguardante gli edifici classificati come

incongrui la cui disciplina di riferimento è contenuta nell'Art. 34.10.1 delle Norme di attuazione del Piano vigente. Lo stesso Piano Territoriale, che verrà adottato prossimamente dal Comitato di gestione, riporta all'art. 34.11.1 delle Norme di attuazione la medesima disciplina del Piano vigente.

Il documento che si porta all'attenzione del Comitato costituisce a tutti gli effetti il I stralcio del Piano di azione denominato "Piano di gestione del Patrimonio edilizio, in adeguamento all'art. 61 della L.P. n. 1/2008", così come previsto dall'art. 5.3.2.9 delle Norme di attuazione del Piano territoriale, adottato dal Comitato di gestione (II adozione) e nello stesso tempo costituisce la variante 2014 al Piano del Parco vigente.

Nell'autunno 2013, dei 197 incongrui presenti nell'anno 1999, ne risultavano schedati ancora 94. Successivamente a primavera 2014 è stato possibile appurare che 9 manufatti risultavano di fatto non più esistenti.

La variante in oggetto si riferisce dunque agli 85 manufatti/edifici incongrui ancora presenti sul territorio.

Dagli 85 edifici incongrui sono stati estrapolati n. 35 manufatti per i quali si ritengono ancora presenti insormontabili elementi di distonia ambientale e paesaggistica oltre che funzionale, tali da far ritenere improponibile un loro eventuale mantenimento tipologico, funzionale e localizzativo.

Per i restanti 50 edifici incongrui considerato in primis la loro localizzazione, funzione specifica ed accessoria ad edifici principali si è invece ritenuto di poter valutare una nuova destinazione coerente con la funzione che i manufatti storicamente assolvono ed ascrivibile ad una delle classi già individuate dalle Norme di Attuazione dei due strumenti urbanistici. Per tutta questa gamma di edifici quindi è stata attivata una procedura ricognitiva, sentendo tutti i proprietari, atta a verificare l'esistenza di elementi che assicurassero la "legittimità" del manufatto, quali titoli autorizzatori, condoni, dichiarazione sostitutiva di atto notorio, redatta secondo le norme dettate dalla legge, attestanti l'esistenza dell'immobile in data anteriore al 2 settembre 1967.

Gli edifici per i quali non è pervenuta alcuna dichiarazione e titolo di legittimità si è provveduto ad assegnare la nuova classe "edifici in demolizione".

In data 19 maggio 2014 la Giunta esecutiva con provvedimento n. 55 ha adottato la proposta di "Piano di gestione del patrimonio edilizio", variante 2014 al piano del Parco in adeguamento all'art. 61 della L.P. 1/2008, ai sensi dell'art. 5.3.2.9 delle N.d.A. del Piano del Parco.

In data successiva al 19 maggio 2014 sono pervenute ulteriori 4 dichiarazioni di proprietari attestanti la legittimità urbanistica e precisamente relative agli edifici:

<i>codice</i>	<i>Comune</i>	<i>località</i>
BM37	Tuenno	Lago di Tovel
BM40	Tuenno	Lago di Tovel
BM42	Tuenno	Lago di Tovel
BM61	Tuenno	Lago di Tovel

Si propone pertanto:

- 1) di accogliere le ulteriori 4 dichiarazioni comprovanti la legittimità degli edifici, attribuendo agli stessi la seguente nuova classificazione

<i>codice</i>	<i>Comune</i>	<i>località</i>	<i>Nuova classe</i>
BM37	Tuenno	Lago di Tovel	XVI
BM40	Tuenno	Lago di Tovel	XVI
BM42	Tuenno	Lago di Tovel	VI
BM61	Tuenno	Lago di Tovel	VII

- 2) di adottare il "Piano di gestione del patrimonio edilizio" in parola, costituito dai seguenti documenti, integrati con le modifiche di cui al punto 1)

Documento 1. Relazione Tecnica

- Allegato 1 - Modifiche alle Norme di Attuazione;
- Allegato 2 - Elenco dei manufatti ex incongrui e nuova classificazione;
- Allegato 3 - Nuove schede dei manufatti ex incongrui;
- Allegato 4 - Valutazione Ambientale Strategica;
 - APPENDICE A) Area geografica di riferimento;
 - APPENDICE B) Lettere;

Tali documenti sono riportati su supporto digitale, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso.

Tutto ciò premesso,

IL COMITATO DI GESTIONE

- udita la relazione;
- visti gli atti citati in premessa;
- vista la deliberazione della Giunta esecutiva n. 55 di data 19 maggio 2014 in cui è stata adottata la proposta di "Piano di gestione del patrimonio edilizio", variante 2014 al piano del Parco in adeguamento all'art. 61 della L.P. 1/2008, ai sensi dell'art. 5.3.2.9 delle N.d.A. del Piano del Parco;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale 26 gennaio 2001, n. 176, che approva il "Regolamento di attuazione del principio della

distinzione tra funzioni di indirizzo politico – amministrativo e funzione di gestione” del Parco Adamello - Brenta;

- vista la legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 e successive modifiche;
- visto il Decreto del Presidente della Provincia 21 gennaio 2010, n. 3-35/Leg. *“Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dei parchi naturali provinciali, nonché la procedura per l'approvazione del Piano del Parco (articoli 42, 43 e 44 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11)”*;
- all'unanimità con n. 46 voti a favore, legalmente espressi per alzata di mano,

delibera

1. di accogliere le ulteriori 4 dichiarazioni comprovanti la legittimità degli edifici, attribuendo agli stessi la seguente nuova classificazione

<i>codice</i>	<i>Comune</i>	<i>località</i>	<i>Nuova classe</i>
BM37	Tuenno	Lago di Tovel	XVI
BM40	Tuenno	Lago di Tovel	XVI
BM42	Tuenno	Lago di Tovel	VI
BM61	Tuenno	Lago di Tovel	VII

2. di adottare, per le motivazioni meglio espresse in premessa, il “Piano di gestione del patrimonio edilizio”, variante 2014 al Piano del Parco in adeguamento all’art. 61 della L.P. 1/2008, ai sensi dell’art. 5.3.2.9 delle N.d.A. del Piano del Parco, e costituito dai seguenti documenti integrati con le modifiche di cui al punto precedente:

A) Relazione Tecnica

- Allegato 1 – Modifiche alle Norme di Attuazione;
- Allegato 2 – Elenco dei manufatti ex incongrui e nuova classificazione;
- Allegato 3 - Nuove schede dei manufatti ex incongrui;
- Allegato 4 - Valutazione Ambientale Strategica;
 - APPENDICE A) Area geografica di riferimento;
 - APPENDICE B) Lettere;

che sono riportati su supporto digitale, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

3. di pubblicare il Piano di cui al punto 2. sul sito web dell'Ente Parco e depositarlo presso la sede dello stesso in tutti i suoi elementi, compreso il rapporto ambientale relativo alla rendicontazione urbanistica, a disposizione del pubblico e dei proprietari forestali interessati per trenta giorni consecutivi, decorrenti dalla pubblicazione dell'avviso di deposito su almeno un quotidiano locale;

4. di affiggere l'avviso di deposito all'albo dell'Ente Parco, delle Comunità e dei Comuni del Parco;
5. di stabilire che nel termine di deposito chiunque potrà prendere visione del progetto e presentare all'Ente Parco osservazioni scritte nel pubblico interesse;
6. di dare atto che le osservazioni, di cui ai punti precedenti, saranno esaminate ai sensi e con la procedura di cui all'art. 29, comma 6 del regolamento di attuazione della L.P. 11/2007, approvato con D.P.P. 21 gennaio 2010, n. 3-35/Leg.;
7. di inviare il presente provvedimento alla struttura provinciale competente in materia di Aree protette, nonché alla Commissione provinciale per l'urbanistica e il paesaggio (CUP), ai sensi dell'articolo 37, comma 3, della legge urbanistica provinciale, i quali dovranno rendere il proprio parere entro quarantacinque giorni dal ricevimento del Piano.

MatV/RZ/ad

Adunanza chiusa ad ore 19.50.

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario
f.to dott. Roberto Zoanetti

Il Presidente
f.to Antonio Caola